2024/2216

9.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2216 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2024

che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ([1]), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1020 impone alla Commissione di istituire un'interfaccia elettronica («interfaccia») tra il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS») e i sistemi doganali nazionali e conferisce alla Commissione competenze per l'adozione di atti di esecuzione al riguardo.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione ([2]) stabilisce i requisiti per lo sviluppo dell'interfaccia, compresi i requisiti relativi al trattamento dei dati personali e alla riservatezza dei dati che devono essere trasmessi mediante l'interfaccia.

(3) A norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), entrato in vigore il 12 dicembre 2022, l'ICSMS deve essere collegato al sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («EU CSW-CERTEX»), il quale pertanto diventa l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020.

(4) Il regolamento (UE) 2022/2399 stabilisce un insieme unico di norme, comprese norme sulla riservatezza dei dati e sul trattamento dei dati personali, da applicare a EU CSW-CERTEX quando consente lo scambio di dati tra i sistemi non doganali dell'Unione elencati nell'allegato di tale regolamento e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Le norme aventi il medesimo oggetto contenute negli articoli 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 sono pertanto divenute superflue e dovrebbero essere soppresse.

(5) Per motivi di chiarezza, il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 dovrebbe fare riferimento all'atto principale a norma del quale è stato adottato tale regolamento di esecuzione.

(6) È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/1020,

([1]) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248

Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "interfaccia": l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020, istituita nel quadro del sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("EU CSW-CERTEX") previsto dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 202223 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).»;

2) gli articoli 4, 5 e 6 sono soppressi.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN